CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - OUT - PROT. N. 0013000 DEL 23/11/2026

EdN/FPC/sr

Roma, 23 novembre 2026

**Spett. le**
**Ordine dei Dottori Commercialisti**
**e degli Esperti Contabili di**
**Reggio Calabria**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 61/2026 - Quesito in materia di aggiornamento biennale dei Gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d), del D.M. 24 settembre 2014, n. 202 – criterio di computo del periodo formativo.*

Facciamo seguito al quesito del 22 giugno 2026 con il quale vengono richiesti chiarimenti interpretativi in merito alla decorrenza dell'obbligo di aggiornamento biennale richiesto ai Gestori della crisi da sovraindebitamento ("Gestori degli OCC") e si osserva quanto segue.

L'art. 4, comma 5, lett. d), del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, prevede tra i requisiti di qualificazione professionale dei Gestori degli OCC, lo svolgimento di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore.

L'art. 4, comma 6, del medesimo decreto prevede inoltre che, per i professionisti appartenenti agli Ordini indicati dal comma 2, gli ordinamenti professionali possano individuare specifici casi di esenzione e fissare criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e aggiornamento biennale previsti dall'art. 4 e i corsi di formazione professionale.

La disposizione del D.M. n. 202/2014, tuttavia, non precisa se il biennio debba essere calcolato con riferimento all'anno solare o alla data di iscrizione del singolo Gestore nell'Elenco, né prevede un termine generale di tolleranza successivo alla scadenza del biennio.

Nel quesito posto, si richiama la disciplina delle professioni ordinistiche a sostegno del "*criterio dell'anno civile*", secondo il quale il biennio dovrebbe concludersi il 31 dicembre del secondo anno, indipendentemente dalla data di iscrizione del Gestore degli OCC. Ebbene, con specifico riferimento al Regolamento per la Formazione Professionale Continua, si osserva che, l'art. 4 individua nel triennio il periodo ordinario di formazione e stabilisce espressamente che l'anno formativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. La medesima disposizione prevede, inoltre, che per i nuovi iscritti l'obbligo formativo decorra dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione, con conseguente riduzione proporzionale dei crediti triennali.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - OUT - PROT. N. 0013000 DEL 23/11/2026

Tali previsioni, tuttavia, si riferiscono esclusivamente all'obbligo formativo generale degli iscritti all'Albo. Il D.M. n. 202/2014, infatti, disciplina autonomamente l'aggiornamento dei Gestori degli OCC e non contiene alcuna disposizione che riconduca il biennio di aggiornamento all'anno solare, né prevede meccanismi di riduzione proporzionale dell'obbligo formativo, in relazione alla data di iscrizione. Pertanto, in assenza di un'espressa previsione in tal senso, i criteri temporali dettati per l'obbligo formativo generale degli iscritti all'Albo, non sono applicabili all'aggiornamento dei Gestori degli OCC.
Né si ritiene che ad una diversa conclusione conduca l'art. 7 del Regolamento FPC, che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del citato decreto ministeriale, riconosce l'equipollenza di determinati percorsi formativi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per i Gestori, senza tuttavia incidere sulla decorrenza e sulla durata del biennio.

Ciò premesso:

- quanto alla decorrenza del biennio, occorre richiamare la FAQ n.1, sez. E, pubblicata dal Ministero della Giustizia il 26 febbraio 2025, con specifico riferimento agli obblighi formativi degli iscritti nell'Elenco ex art. 356 CCII. Il Ministero ha chiarito che, essendo sufficiente per l'iscrizione nell'Elenco il completamento del corso di formazione iniziale, l'aggiornamento deve essere effettuato entro i due anni successivi alla data di iscrizione dell'interessato. Da tale data decorre, quindi, il primo biennio formativo. Si ritiene che questo criterio possa essere seguito anche per i Gestori degli OCC. Le due discipline, pur restando distinte, sono infatti collegate dal richiamo espresso dell'art. 356 comma 2, CCII, agli obblighi formativi previsti dall'art. 4 del D.M. n. 202/2014. In assenza di una diversa previsione del decreto ministeriale, è pertanto coerente calcolare, anche per i Gestori degli OCC, il biennio dalla data individuale di iscrizione;
- quanto alle modalità di computo, si ritiene applicabile il criterio della computazione civile, *ex nominatione dierum,* secondo il quale i termini espressi in mesi o anni si calcolano secondo il calendario comune, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi nel periodo. Il criterio trova riscontro negli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 1 e quarto comma, c.c. e comporta, ad esempio, che un Gestore iscritto il 15 marzo 2024 dovrà completare l'aggiornamento entro il 15 marzo 2026.

In tal senso possono richiamarsi anche i chiarimenti forniti da questo Consiglio Nazionale con i Pronto Ordini n. 80/2026 e n. 37/2024. Nel primo, relativo al computo del periodo di tirocinio professionale, è stato chiarito che, quando la normativa individua espressamente una data quale momento iniziale e il termine è espresso in mesi, il computo deve essere effettuato secondo il calendario comune; nel secondo, con riferimento agli obblighi formativi dei professionisti iscritti negli elenchi dei delegati alle vendite, è stato individuato nella data individuale di iscrizione il momento iniziale del triennio formativo, anziché nell'anno solare.

Alla luce di quanto precede, questo Consiglio Nazionale individua nella data di iscrizione del singolo Gestore all'OCC, il *dies a quo* del periodo biennale di aggiornamento, con scadenza nel corrispondente giorno del secondo anno successivo. Tale criterio assicura a ciascun Gestore lo stesso periodo per completare l'aggiornamento, indipendentemente da quando è avvenuta l'iscrizione.
Le esigenze organizzative dell'OCC non consentono, in assenza di un'espressa previsione, di sostituire tale criterio con una scadenza uniforme al 31 dicembre, né di introdurre termini generali di tolleranza.

Cordiali saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio